

*Regione Siciliana*ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE**IL DIRIGENTE GENERALE**

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO l'art. 20 della legge regionale 29/12/2003, n. 21
- VISTO l'art. 1 comma 6 della legge 23/08/2004 n. 243;
- VISTA l'art. 1 comma 2 della legge 24/12/2007 n. 247;
- VISTO l'art. 24 del decreto legge 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22/12/2011, n. 214;
- VISTA la legge regionale 07/05/2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la vigente legislazione in materia di cessazione del rapporto d'impiego;
- VISTA la circolare n. 70272 del 25/05/2015 del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica;
- VISTO l'accordo del 03/08/2015 stipulato con l'ARAN in ordine alla revocabilità dell'istanza di collocamento in quiescenza anticipato;
- VISTA l'istanza del 10/09/2015, assunta al protocollo generale del Dipartimento in data 23/09/2015 al n. 122558, con la quale il Sig. Quattrocchi Sebastiano, dipendente a tempo indeterminato dell'Amministrazione Regionale dichiara che alla data del 05/07/2017 matura i requisiti per l'accesso al trattamento della pensione per massima anzianità contributiva in base alla normativa previgente il d.l. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla l.n. 214/2011 e chiede di essere collocato in quiescenza ai sensi dell'art. 52, comma 6 della l.r. n. 9/2015;
- VISTA la nota prot. n. 158359 del 28/12/2016 con la quale si comunica al Dipartimento Regionale dell'Agricoltura, tra gli altri, che il Sig. Quattrocchi Sebastiano ha presentato istanza di collocamento in quiescenza anticipato ai sensi dell'art.52, comma 6 della l.r. n. 9/2015 maturerà i requisiti per il diritto alla pensione in base alla disciplina previgente al citato d.l. n. 201/2011 in data 06/02/2017;
- VISTA la nota prot. n. 1140 dell'11/01/2017 del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura dalla quale si evince che il summenzionato dipendente non risulta tra il personale contingentato ai sensi dell'art. 52, comma 7 della l.r. n. 9/2015;
- VISTA la nota prot. n. 33783 del 21/03/2017 con la quale si comunica al dipendente che il rapporto di lavoro sarà risolto a decorrere dall'1/05/2017;
- VISTO il DA n. 4358 dell'11/09/1986, registrato alla Corte dei Conti il 21/10/1986, reg. n. 8, foglio n. 203, con il quale il predetto dipendente è stato nominato in prova a decorrere dall'11/09/1986 nella qualifica di Agente Tecnico, assumendo effettivo servizio in data 17/11/1986;
- VISTO il DDR n. 1994 del 29/07/1989 con il quale al Sig. Quattrocchi Sebastiano sono stati riconosciuti, ai sensi dell'art. 2 della L. 29/79, ai fini di quiescenza anni 9 mesi 8 e giorni 28, quale periodo di iscrizione nell'Assicurazione generale obbligatoria, la vecchiaia ed i superstiti, gestita dall'INPS di Catania;
- VISTO il DDS n. 5909 del 15/09/2014 con il quale il Sig. Quattrocchi Sebastiano, ai sensi e per gli effetti del DPR n. 10/2001, è stato collocato nella categoria "C" con decorrenza 01/12/2001;
- VISTO lo stato matricolare della Regione Sicilia;

CONSIDERATO che il Sig. Quattrocchi Sebastiano a decorrere dal 30/04/2017 vanta l'anzianità contributiva di seguito descritta:

	AA	MM	GG
Servizio Amministrazione regionale dal 17/11/1986 al 30/04/2017	30	5	13
Servizio ricongiunto (DDR n. 1994 del 29/07/1989)	9	8	28
Totale anzianità contributiva utile a pensione	40	2	11

RITENUTO pertanto di poter procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro con riconoscimento del diritto a pensione;

DECRETA

Art.1

Per le motivazioni in premessa specificate, a decorrere dall'1/05/2017, è risolto il rapporto di lavoro del Sig. QUATTROCCHI SEBASTIANO, nato a Acireale il 12/07/1958, categoria "C" e, contestualmente, lo stesso è cancellato dal ruolo di appartenenza della Regione Siciliana, con riconoscimento del diritto a pensione ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 5 della legge 23/08/2004 n. 243 e s.m.i. e dell'art. 52, comma 6 della legge regionale 07/05/2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2

Qualora il dipendente negli ultimi tre anni di servizio abbia esercitato poteri autoritativi o negoziali, allo stesso è fatto divieto, per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, di svolgere attività lavorativa di tipo subordinato od autonomo presso soggetti privati destinatari dell'attività svolta attraverso i suddetti poteri.

Il presente decreto non sottoposto al visto della Ragioneria Centrale, ai sensi dell'art. 62 della L.R. n. 10/99, sarà pubblicato sul sito istituzionale, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione on line, che costituisce condizione di validità del titolo legittimante.

Palermo, li 12 APR. 2017

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dott. Giovanni Angileri)

IL COLLABORATORE
(Dott.ssa Rosa Scimeca)

IL DIRIGENTE GENERALE

L. Giammanco